

## Il regime autorizzativo

### 1. Premessa

Sulla base dell'attuale e delle pregresse disposizioni normative, a meno dell'occasionale ritrovamento di cosiddette sorgenti orfane (titolo VIII, capo II del d.lgs. 101/2020), il possesso di sorgenti di radiazioni ionizzanti che rappresentino anche un minimo rischio per la salute è necessariamente preceduto da una serie di atti amministrativi.

Per l'impiego di radiazioni ionizzanti, in relazione all'entità dei rischi per i lavoratori e per la popolazione che queste comportano, può non essere necessario alcun adempimento preventivo (art. 47 del d.lgs. 101/2020), essere sufficiente una semplice notifica di pratica (art. 46 del d.lgs. 101/2020) o può essere necessario uno specifico nulla osta rilasciato dalle autorità competenti (art. 50 del d.lgs. 101/2020). Le notifiche di pratica e, in misura assai maggiore, le istanze per l'ottenimento del nulla osta, devono essere corredate da dettagliate relazioni tecniche atte a dimostrare l'adeguatezza dei sistemi di protezione per lavoratori e popolazione. Nella seguente tabella sono riassunti gli adempimenti, descritti poi nei paragrafi seguenti.

Tabella n. 1	Notifiche e autorizzazioni ai sensi del d.lgs. 101/2020
Tipo pratica	Adempimenti
Sorgenti sigillate di tipo riconosciuto e apparecchi elettrici con intensità di dose inferiore a 1 $\mu$ Sv/h a una distanza di 10 cm Tubi catodici che operino al di sotto di 30 kV Pratiche che soddisfano specifici requisiti riportati nell'allegato I del d.lgs. 101/2020	Nessuno
Tutte le pratiche che non rientrano nei casi precedenti ma non richiedono i Nulla Osta di categoria A o B	Notifica di pratica

<p>Macchine radiogene che accelerino gli elettroni con tensioni superiori a 200 keV</p> <p>Sorgenti di radiazioni con produzione di neutroni maggiore di <math>10^4</math> neutroni al secondo</p> <p>Materie radioattive con valori di concentrazione di attività superiori a quelli riportati nell'allegato XIV del d.lgs. 101/2020, se ricorrono particolari condizioni</p> <p>Pratiche che comportano l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili, aggiunta intenzionale a beni di consumo, somministrazione di sostanze radioattive a scopi diagnostici, impiego di acceleratori/generatori di radiazioni/materie radioattive a scopi terapeutici o di trattamento di prodotti o di ricerca</p>	<p>Nulla Osta categoria B</p>
<p>Sorgenti non sigillate di attività maggiore di <math>10^6</math> volte i valori riportati nell'allegato I del d.lgs. 101/2020 o di attività totale annua superiore a <math>50 \cdot 10^6</math> volte i valori riportati nell'allegato I del d.lgs. 101/2020</p> <p>Sorgenti sigillate con valori superiori di 3000 volte quelli relativi alle sorgenti non sigillate</p> <p>Sorgenti di radiazioni con produzione di neutroni maggiore di <math>10^7</math> neutroni al secondo</p> <p>Macchine radiogene che accelerino gli elettroni con tensioni superiori a 25 MeV</p>	<p>Nulla Osta categoria A</p>

## 2. Notifica di pratica

Prima di intraprendere qualsiasi "pratica"<sup>1</sup>, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 101/2020, è necessario darne preventiva notifica a una molteplicità di soggetti<sup>2</sup> allegando una particolareggiata documentazione tecnica predisposta e firmata, per quanto di competenza, dall'esperto di radioprotezione<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Per "pratica", nell'ambito del d.lgs. 101/2020, si intende una "un'attività umana che può aumentare l'esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti da una sorgente di radiazioni ed è gestita come una situazione di esposizione pianificata".

<sup>2</sup> Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Organi del Servizio Sanitario Nazionale e ARPA/APPA nonché, ove di loro competenza, anche, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, all'autorità Portuale, all'Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF-SASN.

<sup>3</sup> Figura definita ai sensi del comma 39, art. 7 del d.lgs. 101/2020.

La documentazione, dettagliata al punto 4 dell'allegato IX del d.lgs. 101/2020, comprende ad esempio:

- *la descrizione della pratica che si intende svolgere compresi gli elementi per effettuare il processo di giustificazione<sup>4</sup>;*
- *l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;*
- *per ogni macchina radiogena: il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle cariche e la corrente massima;*
- *per le materie radioattive: le quantità totali di radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere contemporaneamente e ricevere in ragione di anno solare;*
- *l'eventuale presenza di zone classificate;*
- *la valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività*
- *modalità previste per la disattivazione dell'installazione.*

Eventuali variazioni dei dati precedentemente comunicati e l'intenzione di cessare una pratica devono essere altresì comunicate secondo le modalità previste dello stesso Allegato e anche in questi casi l'esperto di radioprotezione dovrà predisporre e firmare le parti di propria competenza.

### **3. Nulla osta di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti**

Qualora le sorgenti di radiazioni ionizzanti e/o le attività dei radionuclidi superino appositi valori fissati dalla legge, per intraprendere la pratica è necessario ottenere preliminarmente un nulla osta dalle autorità competenti. I nulla osta possono essere di categoria B e di categoria A: le modalità di classificazione nelle categorie e l'iter per la richiesta dei nulla osta sono riportati nell'allegato XIV del d.lgs. 101/2020.

Il nulla osta di categoria B va richiesto nel caso di impiego di sorgenti che accelerino gli elettroni a energie superiori a 200 KeV, nel caso sorgenti che emettano più di  $10^4$  neutroni al secondo e per attività di nuclidi che superino valori riportati in apposite tabelle.

Il nulla osta di categoria B è rilasciato dal Prefetto, nel caso di impieghi non sanitari, e dalle autorità individuate da apposite leggi regionali per gli impieghi sanitari.

Il nulla osta di categoria A va richiesto nel caso di impiego di sorgenti che accelerino gli elettroni a energie superiori a 25 MeV, nel caso sorgenti che emettano più di  $10^7$  neutroni al secondo e per attività di nuclidi che superino valori riportati in apposite tabelle.

Il nulla osta di categoria A è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

---

<sup>4</sup> Con "giustificazione" si intende quanto riportato all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 101/2020 e cioè che "Nuovi tipi o nuove classi di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, prima di essere adottati".

dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare (ISIN) e sentite le regioni territorialmente competenti.

L'istanza per il rilascio del nulla osta, dettagliata al punto 3 dell'allegato XIV del d.lgs. 101/2020, deve essere corredata da una corposa e dettagliata documentazione, predisposta e firmata dall'esperto di radioprotezione, relativa a tutti gli aspetti inerenti la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.

Qualora concessi, i nulla osta possono contenere specifiche prescrizioni tecniche dell'autorità che autorizza.

Ogni 7 anni sarà cura del titolare dell'autorizzazione inoltrare l'eventuale aggiornamento della documentazione a suo tempo trasmessa e i *"dati degli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta"*<sup>5</sup>.

Sempre nell'allegato XIV del d.lgs. 101/2020 sono inoltre dettagliate le modalità per comunicare eventuali variazioni e per richiedere l'autorizzazione alla cessazione della pratica.

#### **4. Cessazione di pratica**

Come già detto nei paragrafi precedenti, anche la cessazione delle pratiche comportanti l'impiego delle radiazioni ionizzanti è disciplinata. Per pratiche intraprese a seguito di semplice notifica di pratica, deve essere effettuata una nuova notifica; nel caso di pratiche intraprese a seguito di nulla osta è necessaria un'istanza di disattivazione (art. 53 del d.lgs. 101/2020).

#### **5. Registro delle sorgenti**

I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a nulla osta sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e a trasmettere le informazioni sul tipo e le caratteristiche delle stesse, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione secondo le modalità riportate nell'allegato XII del d.lgs. 101/2020.

#### Bibliografia

- Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

---

<sup>5</sup> Allegato XIV, punto 4.3.e

## **Data di chiusura del documento**

**Febbraio 2022**

### **Conoscere il rischio**

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.

### **Per informazioni**

[contarp@inail.it](mailto:contarp@inail.it)